



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTO la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 25;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare il Titolo III relativo al "Sistema di valutazione e controllo";
VISTO il D.R. n. 1280 del 28 luglio 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;
VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con il D.R. n. 1280 del 28 luglio 2004.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi del Molise (di seguito denominata "Università") e dalle altre norme vigenti, disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, (di seguito denominato "Nucleo"), costituito ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo rispettivamente all'art. 25 e all'art. 15.

Art. 2 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta il Nucleo;
 - b) tiene i rapporti con il M.I.U.R., con l'ANVUR e con il CONVUI e con tutti gli altri Organi interessati;
 - c) convoca e presiede le adunanze del Nucleo e ne fissa l'ordine del giorno;
 - d) cura l'esecuzione delle delibere e/o pareri dallo stesso assunte;
2. In caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie possono essere svolte da un membro del Nucleo di Valutazione di volta in volta designato dal Coordinatore.

Art. 3 - Compiti del Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo, svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente nonché quelle espressamente contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Nucleo provvede, altresì, a trasmettere, al MIUR e all'ANVUR e a tutti gli Organi interessati, le delibere, i pareri, le informazioni e i dati che quest'ultimo determina, avvalendosi, a tal fine, anche delle metodologie e delle pratiche di valutazione promosse dagli Organi stessi.
3. Al Nucleo sono assicurati piena autonomia operativa nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Per svolgere le proprie funzioni il Nucleo si avvale del supporto tecnico-operativo specifico di una struttura amministrativa dell'Ateneo e può richiedere, nelle forme previste, tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Le funzioni di Segretario del Nucleo sono affidate ad un funzionario dell'Ufficio di Supporto, che partecipa alle sedute ed ha l'esclusivo compito di curare gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.

5. Il Nucleo provvede, infine, a porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente e dalle direttive diramate dagli Organi Nazionali e dagli Organi di Ateneo.
6. Per tutte le altre funzioni e competenze e per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università ed, in particolare, all'art. 25 e del Regolamento Generale di Ateneo ed, in particolare, all'art. 15, nonché alle leggi vigenti in materia.



Art. 4 - Convocazione

1. Il Nucleo si riunisce di norma, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in ogni caso tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Coordinatore.

La convocazione è inviata, anche mediante fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

2. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione ritenuta utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

Art. 5 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Nucleo è validamente costituito quando:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) risulti presente la maggioranza dei componenti, tenuto conto degli assenti giustificati e, comunque, in numero non inferiore a tre.
2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimità o a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
3. Il Nucleo può esprimere pareri anche per via telematica ratificando i medesimi nella prima seduta utile.
4. Il Coordinatore presiede le adunanze o, in sua assenza, un altro membro del Nucleo di Valutazione indicato dal Coordinatore stesso.
5. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
6. Su proposta del Coordinatore, il Nucleo può disporre audizioni conoscitive di soggetti interni ed esterni all'Università, per ottenere informazioni rilevanti per le proprie determinazioni

Art. 6 - Pubblicità e verbalizzazione

1. Il verbale, sottoscritto almeno dal Coordinatore, è approvato nella seduta successiva. Le delibere e/o pareri, anche acquisiti telematicamente, urgenti e necessarie possono essere approvate "seduta stante".
2. I verbali delle sedute del Nucleo, dopo l'approvazione, sono pubblici e sono comunicati alle strutture che siano oggetto di specifica considerazione.
3. Gli atti del Nucleo sono pubblici e il Coordinatore cura la trasmissione delle delibere adottate agli Organi interessati.

Art. 7 - Risorse

1. Il Nucleo presenta all'Università una richiesta motivata, in funzione delle attività che intende svolgere, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise e alle leggi vigenti in materia.



